



Comune di Bardi

Prov. di Parma - Via Pietro Cella n. 5 - 43032 Bardi

codice fiscale Part.iva00486500341



Bardi, 23/06/2026

Prot. n.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
va@pec.mase.gov.it

Al Responsabile del procedimento

Dott. Alessandro Dosa
va-5@mase.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mase.gov.it

Oggetto: **ID 14050** Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026. - ***Richiesta di archiviazione dell'istanza e di autoannullamento del provvedimento del MASE del 1.12.2025*** -

Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A

Il Comune di Bardi - dopo aver visionato l'avviso al pubblico depositato nel portale ministeriale in data forma che contenente l'avvio di una nuova consultazione onde consentire a “*chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione integrativa relativa al progetto in oggetto*” - intende evidenziare la grave violazione dei principi fondamentali che

reggono il procedimento amministrativo, generata da un'istanza mutata, in corso di istruttoria, sia nella forma che nella sostanza, e resa fruibile al pubblico attraverso l'utilizzo surrettizio dello strumento delle integrazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs 152/2006.

Una premessa è doverosa, onde comprendere l'iter procedimentale che ha accompagnato le iniziative imprenditoriali avute di mira dalla proponente e oggi confluite, con evidente lesione delle norme in materia di VIA, in una domanda unica.

La Duferco Sviluppo S.p.A aveva attivato due distinti procedimenti ed entrambi presso codesto Spett.Le Ministero, nello specifico:

ID: 14050 che è il procedimento denominato "PARMA A" e che nasce come ***Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR).*** L'avviso che rende pubblica la domanda è stato depositato in data 1.10.2025, a cui è seguita la partecipazione dei soggetti interessati e l'invio dei pareri da parte degli Enti competenti, con contestuale richiesta di integrazioni;

ID: 14130 che è il procedimento avente ad oggetto, *ab origine*, il progetto di un nuovo parco eolico denominato "PARMA B" e relative opere connesse, per una potenza complessiva di 155 MW, sito nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore (PR) e Morfasso (PC). Quest'ultimo reca una data di avvio corrispondente al 8.8.2025 alla quale, tuttavia, non ha fatto seguito la canonica scansione procedimentale, così come disciplinata nel D.Lgs 152/2006. L'istanza in parola è stata dunque archiviata dal MASE con provvedimento del 1.12.2025 - **avendo constatato l'evidente frazionamento artificioso della domanda (i progetti PARMA A e PARMA B configurando di fatto un intervento unitario) -** il quale recita: ***"Considerato che per le due istanze di VIA è stata trasmessa documentazione tecnica nella quale non si ravvisa alcun riferimento all'altro progetto e che, quindi, relativamente all'istanza in oggetto, è stata trasmessa documentazione tecnica nella quale non viene preso in considerazione il progetto già avviato denominato "PARMA A" con omissione, pertanto, dell'opportuna considerazione globale degli impatti ambientali quali, tra l'altro, gli impatti cumulativi."***

Il provvedimento anzidetto conclude sostenendo che: *"Considerato che, nel caso in questione non si ravvisano elementi tali da giustificare l'ipotesi per l'avvio di procedure di VIA separate in quanto non si evince in concreto un'autonomia funzionale dei singoli interventi progettati,*

si invita codesta Società a valutare l'ipotesi di presentare nuovamente istanza di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per il progetto unitario (somma degli interventi previsti per "PARMA A" e "PARMA B"), chiedendo contestuale l'archiviazione delle due istanze di VIA già presentate, ovvero di integrare l'istanza del progetto "PARMA A" con il progetto "PARMA B", trasmettendo apposita documentazione integrativa."

Al proposito, **questo Comune non ritiene ammissibile, già in via generale, appaiare la presentazione di una nuova istanza al deposito di integrazioni, perchè si sovrappongono istituti che in sede di procedimentale rispondono ad una logia e ad una funzione diversa;** per di più ove si consideri che il procedimento già avviato, ed afferente al progetto "PARMA A", ha superato la fase delle osservazioni e della richiesta di integrazioni di cui all'art. 24 del TUA. Allo stato, quindi, **il deposito di integrazioni volontarie della proponente (una mole di elaborati corrispondenti a 157 pagine del portale ministeriale!) ha finito per introdurre una nuova e diversa istanza nell'ambito dell'istruttoria,** poggiando su un iter avviato e piegando lo strumento delle integrazioni ad esclusivo vantaggio della società.

Essa ha così beneficiato dei termini e del regime normativo applicabile all'istanza precedente (si ribadisce sostanzialmente e formalmente **diversa** da quella oggi ricongiunta nel progetto "PARMA A"), violando contestualmente, ed è ciò che appare più grave, il contraddittorio procedimentale e tutti i cardini della valutazione di impatto ambientale. Sul punto, l'art. 24 co.3 del D.Lgs 152/2006 dispone che: *"Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti"* ; con ciò imponendo che il contraddittorio così attivato non possa essere artato attraverso integrazioni volontarie che immettono nell'iter valutativo una domanda nuova.

Per vero, gli elaborati oggi depositati dalla proponente non rispondono alla funzione di integrare il progetto originario denominato " PARMA A" accogliendo quanto richiesto dagli

Enti durante la prima fase consultiva, come vorrebbe il procedimento di VIA, ma si traducono piuttosto nella generazione di una ulteriore istanza.

Si passa infatti dalla proposta di 22 aerogeneratori alla possibile installazione di 47 torri eoliche; solo il dato numerico svela come i nuovi elaborati non possano configurarsi quale integrazione progettuale in corso di istruttoria. Corrobora la tesi il dato normativo, infatti l'art. 24 co.5 del D.Lgs 152/2006 recita: *“L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. **In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni** ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti”*, provando che la nuova consultazione deve avere, *ex lege*, un oggetto specifico e delimitato: le sole modifiche ed integrazioni apportate, non un progetto sostanzialmente diverso come in questo caso.

Peraltro, l'art. 5 co.1 lett. 1-bis) del TUA definisce le modifiche sostanziali di un progetto, opera o di un impianto come *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana....”*, e nella fattispecie in discussione il MASE, con il provvedimento di archiviazione sopracitato - di cui soltanto oggi, attraverso il deposito di integrazioni da parte della proponente se ne apprende l'efficacia lesiva - non avrebbe di certo potuto escludere che il passaggio da 22 a 47 torri eoliche non possa generare effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana; così considerando, implicitamente, la variante proposta come non sostanziale. In altre parole, si ritiene che l'ammissione al deposito di integrazioni volontarie (ove sono riuniti i progetti PARMA A e PARMA B) sia oltremodo lesiva del giusto procedimento e delle garanzie partecipative, oltretutto contraria alle norme sulla VIA, certamente frutto di una svista del Ministero che mai avrebbe potuto equiparare la presentazione di una nuova istanza alle integrazioni anzidette.

Alla luce di tutto quanto espresso, il Comune di Bardi chiede che il MASE proceda immediatamente ad autoannullare il proprio provvedimento di archiviazione del 1.12.2025,

unicamente nella parte in cui ammette il successivo deposito di integrazioni volontarie quale strumento per far confluire il progetto denominato “PARMA B” nell’iter già avviato ed afferente al progetto “PARMA A” - di fatto generando surrettiziamente una terza istanza - archiviando contestualmente il procedimento in oggetto poiché palesemente viziato ed inglobante al suo interno una variante sostanziale che avrebbe imposto il deposito di una domanda nuova.

Riservata e salva ogni prerogativa di legge e di procedimento.

IL SINDACO

Valentina Pontremoli